



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 012

### del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione

Seduta pubblica

**OGGETTO:** ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04.05.2025.  
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ  
ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.  
GIURAMENTO DEL SINDACO

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

|                           |               | ASSENTE |      |
|---------------------------|---------------|---------|------|
|                           |               | giust.  | ing. |
| MOTTES Mariavittoria      | - Sindaco     |         |      |
| PERLOT Luca               | - Vicesindaco |         |      |
| ENDRIZZI Roberto          | - Consigliere |         |      |
| PERLOT Lucia              | - Consigliere |         |      |
| PERLOT Manuel             | - Consigliere |         |      |
| GIULIANI Edoardo          | - Consigliere |         |      |
| ZENI Nicoletta            | - Consigliere |         |      |
| COLLINETTI Giovanni Guido | - Consigliere |         |      |
| CIPRIANO Mauro            | - Consigliere | X       |      |
| DAL RI' Agata             | - Consigliere |         |      |
| PELLEGRINI Graziano       | - Consigliere |         |      |

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Il Sindaco e il Consigliere attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PELLEGRINI Graziano nella sua qualità di Consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04.05.2025.  
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ  
ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.  
GIURAMENTO DEL SINDACO

*Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, assume la Presidenza del Consiglio comunale il Consigliere più anziano di età, signor Graziano Pellegrini il quale, nel rispetto del disposto di cui al comma 6° del medesimo articolo, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio comunale entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, giusto avviso prot. n. 2122 dd. 13.05.2025.*

*Ricordato che con Decreto del Presidente della Regione n. 21 del 19 dicembre 2024 è stata fissata per domenica 04 maggio 2025 la data di svolgimento del turno generale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco previsto per domenica 18 maggio 2025.*

*Le elezioni comunali si sono regolarmente svolte nel giorno 04 maggio 2025.*

*Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 05 maggio 2025.*

*Dal citato verbale risulta che il candidato alla carica di Sindaco, la signora Mariavittoria Mottes, è stata eletta al primo turno avendo ottenuto **n. 302 voti**.*

*Fatto presente che ai sensi dell'art. 45 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82 del citato Codice.*

*Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.*

*Il Presidente legge ai presenti gli artt. 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige:*

**Art. 75 (Eleggibilità alla carica di sindaco)**

- 1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.*
- 2. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 15.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.<sup>1</sup>*

**Art. 76 (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco)**

---

<sup>1</sup>

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

#### **Art. 77 (Ineleggibilità a consigliere comunale)**

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:
  - a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  - b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
  - c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  - d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
  - e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
  - f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
  - g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
  - h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
  - i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
  - l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.
2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### **Art. 78 (Ineleggibilità a sindaco)**

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:
  - a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 77;
  - b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
  - c) il ministro di un culto;
  - d) chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1

dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale.

#### **Art. 79 (Incompatibilità di cariche)**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:
  - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
  - b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
  - c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
  - d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
  - e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
  - f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
  - g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
  - h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
  - i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;

- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.
2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.
3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.
4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **Art. 80 (Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore)**

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.
3. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità o delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.
5. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesoreri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.
6. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere rieletto o nominato alla carica medesima se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

#### **Art. 82 (Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità)**

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto comunale o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Si dà atto che il Sindaco ha rilasciato apposita autocertificazione di insussistenza delle

*cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco previste dal citato Codice degli Enti locali, come da documentazione agli atti.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso e rilevato** quanto sopra.

**Accertato** che non è stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto.

**Preso atto** della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nel giorno 04 maggio 2025.

**Preso atto** altresì della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

**Richiamate** le condizioni di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco.

**Accertato** che nei confronti della Sindaca neo eletta signora Mariavittoria Mottes non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Codice degli Enti locali.

**Visto** l'art. 56 del Codice degli Enti locali.

**Vista** la circolare n. 16 della Regione Trentino Alto Adige - Ufficio elettorale acquisita al protocollo comunale n. 1933 dd. 30.04.2025.

**Ritenuto** di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri comunali eletti.

**Visto** il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

**Visto** il vigente Statuto comunale.

**Rilevato** che il presente atto non comporta alcun profilo contabile, e pertanto nell'istruttoria dello stesso non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, previsto degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

**Acquisito** il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa", da parte del Segretario reggente a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

**Con** n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.1 voti astenuti, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

## DELIBERA

1. **Di dare atto** che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Fai della Paganella si sono regolarmente svolte in data 04 maggio 2025 e che le stesse hanno determinato la proclamazione della signora Mariavittoria Mottes, quale Sindaco del Comune di Fai della Paganella.

2. **Di convalidare** pertanto l'elezione del Sindaco signora Mariavittoria Mottes, non rilevando sussistere nei confronti della stessa le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82, del citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Giunta Regionale "Ufficio Elettorale", alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
4. **Di dare atto** che la medesima deve prestare giuramento davanti al Consiglio comunale come disposto dall'art. 57 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, il cui primo comma recita: *"Il Sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la costituzione, le leggi dello stato, della regione e delle provincie autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico"*.
5. **Di dichiarare**, con separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

### **PRENDE ATTO**

che la Sindaca neo-eletta signora Mariavittoria Mottes ha prestato giuramento davanti a questo Consiglio comunale, a norma di quanto disposto dall'art. 57, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, come risulta dal relativo verbale, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*f.to - Pellegrini Graziano -*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

*f.to - Gallina dott.ssa Paola -*

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

Dal 21.05.2025 al 31.05.2025

li, 21.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

*f.to - Gallina dott.ssa Paola -*

*Copia conforme all'originale*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

*- Gallina dott.ssa Paola -*

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **19 MAGGIO 2025** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

*- Gallina dott.ssa Paola -*